



Banca Popolare di Sondrio

Biblioteca Luigi Credaro

REGOLAMENTO DI ACCESSO E USO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DEL FONDO VILFREDO PARETO

Art. 1. Oggetto, campo di applicazione, scopi e normativa di riferimento

1. Il Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio (sigla secondo gli standard ISO/ISAD: IT PopSo FP) è un fondo archivistico comprendente n. 20 registri di copialettere e n. 1 scatola (busta) di materiale vario manoscritto e a stampa, appartenuti a Vilfredo Pareto (1948-1923).
2. Il Fondo ha carattere culturale, è di proprietà della Banca Popolare di Sondrio, e si prefigge di conservare, catalogare, valorizzare e divulgare il materiale archivistico in esso contenuto. È conservato presso la Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio, sita in Lungo Mallero Armando Diaz 18 a Sondrio.
3. Il presente regolamento si applica a tutto il materiale del Fondo.
Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa italiana vigente in materia di “archivi, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante” (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni, che aggiornano il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, Tit. IV, capo II, Artt. dal 36 al 43).

Art. 2. Vigilanza

1. La vigilanza sul Fondo è esercitata dalla Banca Popolare di Sondrio attraverso il Presidente, che ha competenza in merito a:
 - a) vigilanza sull'applicazione del presente regolamento;
 - b) decisioni sulle richieste importanti di pubblicazione dei documenti del Fondo;
 - c) decisioni sulla concessione di originali in prestito per mostre in Italia e all'Estero;
 - d) approvazione o promozione di scambi di documenti per studio e pubblicazione;
 - e) decisioni su eventuali contestazioni in materia di riproduzioni.

Art. 3 Accesso, consultazione e orari

I documenti del Fondo sono accessibili su richiesta. La consultazione del Fondo deve essere concordata con l'archivista responsabile tramite comunicazione scritta,

- fax, posta elettronica o telefono, specificando con precisione i motivi (tesi, ricerca, pubblicazione, articolo, saggio, ecc.).
2. Il Fondo è accessibile a chiunque presenti motivate ragioni di studio.
 3. Studenti universitari e laureandi devono presentare una dichiarazione scritta del loro relatore di tesi. Altri ricercatori una dichiarazione equivalente; in caso di pubblicazione, anche dell'editore.
 4. Chiunque desideri accedere ai materiali del Fondo deve esibire un documento d'identità valido che verrà riprodotto dal responsabile dell'archivio.
 5. Prima della consultazione, l'utente è tenuto a compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere l'apposito formulario consegnatogli dall'archivista responsabile del Fondo.
 6. Il materiale del Fondo è generalmente consultabile negli orari di apertura della Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio (alla data odierna martedì-venerdì, 9.00-12.00 e 14.00-18.00; sabato, 9.00-12.00 e 14.00-17.00). In casi particolari (numero limitato di documenti o oggettive difficoltà a recarsi presso il luogo di conservazione del Fondo) la consultazione può avvenire su riproduzioni cartacee o digitali inviate al richiedente tramite posta o strumenti informatici a cura degli addetti della Biblioteca Luigi Credaro.
 7. L'accesso e la consultazione del Fondo sono temporaneamente sospesi durante le pause di lavoro e nel caso in cui l'archivista responsabile e/o altra persona addetta alla sorveglianza del Fondo debbano assentarsi per qualsiasi motivo.
 8. È assolutamente vietato fumare o consumare pasti, spuntini e bibite all'interno dei locali che ospitano i documenti del Fondo.
 9. Nel caso in cui la consultazione di documenti del Fondo venga fatta attraverso invio all'utente di riproduzioni tramite posta o strumenti informatici, questi può a sua volta assolvere gli obblighi di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo trasmettendo la documentazione richiesta con modalità analoghe.

Art. 4. Limiti alla consultazione

1. Solo il diretto interessato può chiedere in visione i materiali. Se esistono microfilm o riproduzioni digitali ad esse si dovrà fare ricorso per la consultazione.
2. Nessun utente può riprodurre spontaneamente i documenti del Fondo; tale operazione deve essere richiesta all'archivista responsabile e deve comunque svolgersi secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Art. 5. Riproduzione

1. È vietata la trascrizione integrale delle unità documentarie del Fondo, sia manuale che con il supporto di altri mezzi (elaboratore elettronico portatile, registratore, ecc...).
2. Sono possibili trascrizioni manuali o dattiloscritte, effettuate dagli utenti direttamente nei locali della Biblioteca Luigi Credaro della Banca Popolare di Sondrio, di brevi brani dei documenti. Tali trascrizioni dovranno comunque essere

sottoposte all'esame dell'archivista responsabile e sottostanno alle vigenti disposizioni sul diritto d'autore e di proprietà. Esse non possono perciò venire cedute a terzi.

3. È di norma esclusa la riproduzione fotostatica o con strumenti informatico-digitali diretta o indiretta dei documenti del Fondo. Qualora questa si rendesse necessaria in quanto insufficiente la trascrizione consentita dal precedente comma 2, è possibile ricorrervi per limitate quantità di documenti, potendosi ritenere tale la riproduzione di un numero di unità documentarie inferiore a 85.

Per la riproduzione di parti più consistenti del Fondo è necessario presentare richiesta scritta alla Presidenza della Banca Popolare di Sondrio, che procederà a rilasciare eventuale autorizzazione, sentito il parere dell'archivista responsabile del Fondo. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, sarà cura degli addetti al Fondo effettuare la riproduzione e, se necessario, farne pervenire copia al richiedente. Qualora esistano microfilm o riproduzioni digitali, la stampa dovrà essere effettuata da tali supporti.

4. Di documenti che a giudizio dell'archivista responsabile risultino gravemente deteriorati non possono essere effettuate riproduzioni di alcun genere.

Art. 6. Pubblicazione

1. Qualora sia prevista la pubblicazione integrale anche di una sola delle unità documentarie costituenti il Fondo o la pubblicazione di brani di una parte della documentazione del Fondo che, a giudizio del responsabile del Fondo, può essere valutata come consistente e significativa, è necessaria richiesta formale tramite lettera alla Presidenza della Banca Popolare di Sondrio che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione. I brani riportati e sino a quel momento inediti devono essere evidenziati in modo chiaramente visibile sulle bozze. È fissato un termine massimo di 2 anni per portare a termine la pubblicazione.
2. Va segnalata la provenienza dal Fondo in tutti i lavori ove siano stati utilizzati materiali di sua proprietà, anche nel caso in cui non vi sia trascrizione o riproduzione testuale degli stessi. Vanno inoltre indicati dettagliatamente i singoli documenti pubblicati, utilizzando le signature standard previste per la catalogazione di ciascuna unità documentaria presente nel Fondo.
3. L'autore che in una propria pubblicazione abbia utilizzato materiali appartenenti al Fondo è tenuto a consegnare alla Banca Popolare di Sondrio copia dell'opera in questione.

Art. 7. Prestito

1. È escluso il prestito esterno del materiale documentario del Fondo.
2. In via eccezionale il prestito esterno può essere concesso:
 - a) dal Presidente della Banca, per mostre in Italia e all'estero;
 - b) dal Presidente della Banca, per eventuali interventi di restauro su unità fisiche del Fondo.

3. Il prestito di materiali originali del Fondo per mostre in Italia e all'estero soggiace alla stipulazione preliminare di un contratto di copertura assicurativa per una cifra stabilita insindacabilmente dalla Banca Popolare di Sondrio ricorrendo alle stime di esperti.
4. È tassativamente vietato cedere di propria iniziativa a terzi materiali ottenuti in prestito.

Art. 8 Revoca del permesso e ricorso

1. Qualora si verificassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, la Presidenza o l'archivista responsabile possono revocare, con effetto immediato, il permesso di accedere al Fondo.
2. Contro tale provvedimento è concesso ricorso secondo la vigenti disposizioni di legge.

Sondrio, 31 gennaio 2013